



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio XII Ambito Territoriale per la provincia di Modena


I Disturbi Specifici di Apprendimento D.S.A.

Rita Fabrizio Ufficio Integrazione
Ufficio XII Ambito Territoriale per la provincia di Modena

Normativa di riferimento

Un po' di storia...le note dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- ▶ Nota USR ER prot. 13925 del 4 luglio 2007
“Disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia) in allievi non certificati in base alla Legge n.104/92: Suggerimenti operativi (Allegato)
- ▶ Nota USR ER prot. 1425 del 3 febbraio 2009 “Disturbi specifici di Apprendimento: successo scolastico e strategie didattiche. Suggerimenti operativi (con Allegato tecnico 1 - 2)
- ▶ Nota USR ER prot. 11930 del 18 febbraio 2010 e la Delibera della Regione ER n.108 del 1 febbraio 2010 [Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 108/2010](#) “Programma regionale operativo per disturbi specifici di apprendimento (PRO-DSA) in Emilia-Romagna“




Legge n.170 dell'8 ottobre 2010

"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"

Nota USR ER prot. 12792 del 25 ottobre 2010

"Legge 8 ottobre 2010 n.170-Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico - Sostegno e promozione del successo scolastico degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) in Emilia-Romagna. Il rapporto genitori e scuola per il successo scolastico.



- ▶ Nota USR ER prot. 3573 del 26 maggio 2011 “Diagnosi alunni con DSA precedente all'entrata in vigore della Legge 8 ottobre 2010 n.170 -Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.”(esame di stato e scrutini finali)
- ▶ 12 luglio 2011 Disturbi specifici di Apprendimento. Applicazione della Legge 170/2010 Decreto Ministeriale n.5669/2011 e le Linee Guida
- ▶ Nota USR ER prot. 14003 del 14 luglio 2011 “Diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) non rilasciate dal servizio sanitario nazionale- Validità transitoria ai fini del riconoscimento dei diritti sanciti dalla Legge n.170/2010”
- ▶ Nota USR ER del 21 luglio 2011 “Per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” Consensus Conference dell’Istituto Superiore di Sanità
- ▶ Nota prot. 20362 del 2 dicembre 2011, a firma congiunta tra Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione, definisce il procedimento attraverso il quale le Istituzioni Scolastiche dell’Emilia-Romagna raccoglieranno dalle famiglie le segnalazioni di DSA rilasciate da privati e le trasmetteranno al referente ASL del proprio territorio.
- ▶ Nota USRER n.312 del 10 gennaio 2012 “Segnalazioni scolastiche di DSA. Precisazioni e risposte a quesiti alla Nota n.20362 del 2 dicembre 2011”

- ▶ **Nota USRER prot. 8226 del 25 giugno 2012** Sono state emanate le indicazioni alle scuole in relazione alle segnalazioni di Disturbi Specifici di Apprendimento rilasciate da specialisti privati, a seguito dell'emanazione della Circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n.8/2012
- ▶ **Nota USRER prot.n.14701 del 25 ottobre 2012** avente ad oggetto "Alunni segnalati per Disturbo Specifico di Apprendimento. Indicazioni di avvio a.s. 2012/2013"
- ▶ **Nota USR ER prot.n.17349 del 13/12/2012** avente ad oggetto "Disturbi Specifici di Apprendimento. Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 27 dicembre 2011 n.2157 (Pro DSA seconda annualità). Disposizioni operative per l'assegnazione del comodato d'uso alle famiglie di strumenti compensativi informatici. A.S. 2012/2013"

Riferimenti MIUR

- ▶ **Disturbi Specifici di Apprendimento** <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa>

Il tema della dislessia e degli altri Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) è stato oggetto, a partire dal 2004, di alcune note ministeriali contenenti varie indicazioni operative

Nota ministeriale n. 4099 del 05 ottobre 2004

Nota ministeriale n. 26 del 05 gennaio 2005

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap

Nota ministeriale n. 1787 del 01 marzo 2005

Esami di Stato 2004-2005 - Alunni affetti da dislessia

Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007

Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative

C.M. n. 28 del 15 marzo 2007


Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007. Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in particolare il punto 4.

Ordinanza Ministeriale n.26 del 15 marzo 2007

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007.

Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in particolare l'art. 12, 7° comma, quarto punto.

Legge n. 170 del 08 ottobre 2010





Legge n.170/2010
La legge nella sostanza conferma
le precedenti Note e Circolari
ma anche tutto l'impianto delle
forme compensative e
dispensative già suggerite


La legge n.170 dell'8 ottobre 2010

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.

comma 1: “La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.”


Questo è l'articolo in cui, alla luce delle conoscenze attuali, viene data una “definizione legale” dei D.S.A.

Codici ICD10 : F81 rif circolare sanità n.8 giugno 2012



Cosa significa “definizione legale”?


Significa che non abbiamo marker fisici per individuare i DSA, che quindi vengono diagnosticati sulla base di un quadro complesso di valutazioni cliniche, di risultati ai test standardizzati, di osservazioni dirette sia del clinico sia della famiglia sia della scuola; alla fine la diagnosi viene emessa (o no) sulla base del giudizio clinico dello specialista.



Negli altri commi dell'art. 1

Si sottolinea che, anche se nella Legge vengono analizzati uno per uno, questi disturbi possono presentarsi separatamente o insieme.

A tal proposito le Linee guida dedicano il paragrafo 1.4 a *“La comorbilità”*



Il fatto che ci troviamo in un momento “*evolutivo*” delle conoscenze scientifiche in tema di DSA, è segnalato dall’ultimo comma dell’art. 1


comma 7: “Nell’interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.”

QUINDI

Possiamo affermare che le definizioni attualmente fornite potranno modificarsi in relazione alle nuove scoperte scientifiche.


Tuttavia questo non comporterà la necessità di una modifica normativa.

La Legge n.170/2010 permarrebbe valida anche se domani il mondo scientifico dovesse dare dei DSA una lettura diversa da quella attuale.



Art.2 Finalità della Legge

- a) garantire il diritto all'istruzione;*
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto e garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;*
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;*
- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;*
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;*
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;*
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;*
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.*



Art.3 La Diagnosi

► Cosa deve essere scritto in una diagnosi di DSA?

- ❖ La diagnosi deve essere redatta su carta intestata del Servizio Sanitario Nazionale o dello specialista che la rilascia (ad oggi non ci sono strutture private accreditate per il rilascio, quindi può solo la ASL)
- ❖ Deve essere firmata ed accompagnata dal timbro dello specialista o del servizio
- ❖ I logopedisti non possono firmare diagnosi ma soltanto relazioni di accompagnamento
- ❖ La diagnosi deve essere datata e prevedere una scadenza, altrimenti permane valida per tutto il percorso scolastico dell'alunno.
- ❖ Deve recare il nome, il cognome e la data di nascita dell'alunno cui viene rilasciata
- ❖ Deve indicare chiaramente che si tratta di un disturbo specifico di apprendimento precisando anche di quale tipo (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, misto). I termini possono essere integrati o sostituiti dai relativi codici ICD 10.
- ❖ Deve esplicitamente richiedere l'assegnazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle norme vigenti
- ❖ Nel caso si richieda la dispensa dalla lingua straniera in forma scritta, ciò deve essere esplicitamente indicato e ne deve essere data motivazione sulla base degli esiti della valutazione clinica effettuata

la Regione Emilia Romagna


dovrà fornire in tempi brevi le indicazioni in ordine:

- al rilascio delle nuove diagnosi di DSA presso il Servizio sanitario regionale
- alle eventuali strutture accreditate
- alla conversione delle diagnosi già rilasciate da specialisti o strutture privati

DEVE ESSERE COMUNQUE CHIARO CHE diagnosi prive delle informazioni essenziali (esatta terminologia e/o codice ICD10) non consentono il riconoscimento degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla Legge n.170/2010;

IN CASO DI DIAGNOSI NON CONFORMI i Dirigenti inviteranno le famiglie a farle *convertire* dal Servizio pubblico pur procedendo nel frattempo alla predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (PDP)

cfr § Nota USR ER prot. 14003 del 14 luglio 2011



Art. 3 comma 2

“Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia...”


Ne consegue che:

- ▶ gli interventi di recupero e di individualizzazione dell'insegnamento sono obbligatori PRIMA di inviare un alunno ai test
- ▶ tali interventi devono essere specifici e quindi competenti
- ▶ detti interventi hanno registrato pochi miglioramenti o nessun miglioramento rispetto allo sforzo prestato.

“...la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”.

Come per la Legge n.104/92 la scuola non ha e non può avere altro riferimento che la famiglia.

É la famiglia unica titolare del diritto di “far valutare” un bambino/ragazzo da uno specialista.




Art. 3 comma 3: screening

“È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1.

L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.”


Le istituzioni scolastiche che intendevano realizzare attività di screening, nell'anno scolastico 2011/2012, secondo la Nota USRER n.16233 dell'8 settembre 2011- hanno richiesto l'autorizzazione a procedere agli Uffici Territoriali.



Art. 4 Formazione nella scuola

“Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.”

A livello provinciale sono attivi corsi in questo senso




Art. 5

Misure educative e didattiche di supporto

*comma 1 “Gli studenti con diagnosi di **DSA** hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.”*

La scuola secondaria richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l'adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all'apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi; elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l'alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative.

Da “Linee guida...§4.3 Scuola secondaria di I e di II grado”



art.5 comma 2: Strumenti di intervento

Le istituzioni scolastiche...garantiscono:

*a) L'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una **strategia educativa** adeguate”...*

Cfr Le Linee guida §3. La didattica individualizzata e personalizzata.

Nelle Note USR ER citate in apertura ci sono i suggerimenti didattici necessari all'applicazione di questo comma




Dalle Linee guida § 3

L'applicazione di strategie didattiche mirate a valorizzare le caratteristiche dei diversi stili di apprendimento e dei diversi stili cognitivi pone le condizioni per una


DIDATTICA
INDIVIDUALIZZATA
E
PERSONALIZZATA

“Individualizzato” è l'intervento calibrato sul singolo, anziché sull'intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene “personalizzato” quando è rivolto ad un particolare discente.




Più in generale - contestualizzandola nella situazione didattica dell'insegnamento in classe - l'azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l'obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni.

- ▶ L'azione formativa personalizzata ha, in più, l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo.



La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.

La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l'offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue 'preferenze' e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo.



“legge n.170/2010 art.5 comma 2... b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;”


DM n.5669...Art. 4 comma 4 –

“Le istituzioni scolastiche assicurano l’impiego di opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente con DSA, delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi...”

....Art. 4 comma 5 – L’adozione di misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati”

**A chiarimento art. 5 comma 2 L.ge 170/10
il D.M. n. 5669/2011 precisa**

“Art. 4 comma 2 – i percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curriculari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino le funzioni non coinvolte nel disturbo...”



Da “Linee Guida...§3pag.7”

Gli *strumenti compensativi* sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.


Tra i più noti:

Sintesi vocali → trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto

Programmi di video scrittura con correttore ortografico → permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori.

REGISTRATORE o MP3 → consentono all'alunno di non scrivere gli appunti della lezione e di riascoltarli al bisogno


Strumenti tecnologicamente meno evoluti come → **Calcolatrice Tabelle, formulari, mappe concettuali, Schemi o appunti**



“Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.


Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.

(cfr Linee guida §3 pag.7)



Art. 5 comma 4- Legge 170/10

*“Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, **adeguate forme di verifica e di valutazione**, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’Università nonché gli esami universitari.”*



Art. 5 comma 2 lettera C
“esonero?! E lingua straniera”

...Le Istituzioni scolastiche...garantiscono:

“Per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.”


**Per comprendere esattamente la portata di questo articolo,
è OBBLIGATORIO leggere
il Decreto Ministeriale n.5669/2011**

<http://www.slideshare.net/dislessia/lingue-straniere-e-dislessia-emilia-romagna-daloiso>

[http://www.aiditalia.org/upload/aid lingue straniere e dsa 05 01 12.pdf](http://www.aiditalia.org/upload/aid_lingue_straniere_e_dsa_05_01_12.pdf)

In particolare all'Art. 6 comma 4

“Le istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le proprie competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune...”



Art. 6 comma 5 DM 5669/11


“Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono **DISPENSARE** alunni e studenti **DALLE SOLE PRESTAZIONI SCRITTE** in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- 1. certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita e motivata richiesta di dispensa dalle prove scritte; (Responsabilità dello specialista)*
- 2. richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne; (Responsabilità della famiglia)*
- 3. approvazione da parte del consiglio di classe, che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera diventi caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.)” (Responsabilità della scuola)*

Quindi in caso di DISPENSA DALLE SOLE PROVE SCRITTE IN LINGUA STRANIERA

L'alunno

- ▶ sarà valutato , in corso d'anno, solo per le prove orali;
 - ▶ in sede di Esame di Stato, affronterà una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe.
- I candidati con DSA che superano l'esame di stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o all'università (DM n.5669 art.6 comma 5)




Art. 6 Comma 6 DM 5669/11

“...Solo in caso di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe – essere **esonerati** dall'insegnamento delle lingue straniere e **seguire un percorso didattico differenziato.**”

“... In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al **rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del DPR n.323/1998.**”


QUINDI:

L'ESONERO TOTALE DALLO STUDIO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO NON CONSENTE IL RILASCIO DI UN DIPLOMA quinquennale e di ciò le famiglie (o gli studenti maggiorenni) devono essere esplicitamente avvertite (o avvertiti) e devono firmare uno specifico documento in tal senso, di cui una copia originale viene conservata agli atti della scuola.




Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto attuativo, è opportuno precisare che l' **“esonero”** riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la **“dispensa”** concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

(da Linee guida §4.4 Didattica per le lingue straniere)



Esame di stato


... il doveroso rispetto della normativa non deve però “introdurre” in sede di esame di stato “novità” alle quali lo studente non è stato abituato: se per 3/ 5 anni l'alunno ha usufruito di un “lettore umano” in sede di esame “userà quello”... non possiamo pedagogicamente e psicologicamente sostituire il tutor con il file audio o con la sintesi vocale ...



nel Decreto Ministeriale n.5669 del 12/07/2011

Art. 6 comma 3:

Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.




DPR n.122/2009

Art. 10.

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)


1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.



Art.17 BIS Esame dei candidati in situazione di DSA


- ▶ 1. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n.5669/2011, - considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. **A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011.** Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'art.5 del D.M. 12 luglio 2011. **Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3".**

- ▶ Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.



Dalle linee guida, punto 6
"Chi fa che cosa"

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA





FAMIGLIA



SCUOLA

Questa sinergia di intenti deve sfociare in un
PATTO EDUCATIVO-FORMATIVO
condiviso tra



Alunno/studente



Specialista


Da "LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO"

§ 3.1 Documentazione dei percorsi didattici

Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che **non superino il primo trimestre scolastico**, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

- ▶ dati anagrafici dell'alunno;
- ▶ tipologia di disturbo;
- ▶ attività didattiche individualizzate;
- ▶ attività didattiche personalizzate;
- ▶ strumenti compensativi utilizzati;
- ▶ misure dispensative adottate;
- ▶ forme di verifica e valutazione personalizzate.




Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo.

Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato.

A titolo esemplificativo, vengono pubblicati sul sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa>) alcuni modelli di Piano Didattico Personalizzato. Nella stessa pagina web dedicata ai DSA, potranno essere consultati ulteriori modelli, selezionati sulla base delle migliori pratiche realizzate dalle scuole o elaborati in sede scientifica.




Il Referente d'Istituto (1)

§6.3

Assume, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni:

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;
- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;
- informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.




Il Referente d'Istituto (2)

§6.3

Il Referente d'Istituto avrà in ogni caso cura di promuovere lo sviluppo delle competenze dei colleghi docenti, ponendo altresì attenzione a che non si determini alcun meccanismo di “delega” né alcuna forma di deresponsabilizzazione, ma operando per sostenere la “presa in carico” dell'alunno e dello studente con DSA da parte dell'insegnante di classe.

La nomina del referente di Istituto per la problematica connessa ai Disturbi Specifici di Apprendimento non costituisce un formale obbligo istituzionale ma è demandata alla autonomia progettuale delle singole scuole.



§6.4 I Docenti

La eventuale presenza all'interno dell'Istituto scolastico di un docente esperto, con compiti di referente, **non deve sollevare il Collegio dei docenti ed i Consigli di classe interessati dall'impegno educativo di condividere le scelte.** In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente:

- durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici **cura** con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;
- **mette in atto** strategie di recupero;
- **segnala** alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
- **prende visione** della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
- **procede**, in collaborazione dei colleghi della classe, **alla documentazione** dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti;
- **attua strategie** educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- **adotta misure dispensative**;
- **attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti**;
- **realizza incontri di continuità** con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto.

"OGNUNO E' UN GENIO.
MA SE SI GIUDICA UN
PESCE DALLA SUA
ABILITA' DI
ARRAMPICARSI SUGLI
ALBERI, LUI PASSERA'
L'INTERA VITA A
CREDERSI STUPIDO"

Albert Einstein

Grazie per l'attenzione

per informazioni

ufficiointegrazione@gmail.com

Don Milani scriveva nel libro

“Lettera a una Professoressa”:

«Non c'è nulla che sia ingiusto quanto far **parti uguali tra disuguali**».

Uguaglianza non sempre significa dividere in parti uguali tra diseguali.

Ognuno ha una propria storia, un proprio presente e un proprio stile di apprendimento.

<http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/2010/09/stelle-sulla-terra-film-download.html>

